

Assicurazione per i danni alle unità da diporto

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Unità da Diporto

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

Oggetto assicurato

Si intendono assicurati

1) "Corpo"

L'unità da diporto comprende oltre al "corpo" anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate nella Scheda di polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

2) "Dotazioni" - Attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchiature elettroniche stabilmente fissate all'unità da diporto;

3) "Vele extra" - Vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita 1);

4) "Battelli e/o motori di servizio" - Battelli di servizio e/o motori di servizio.

L'unità da diporto non comprende:

- *indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;*
- *attrezzature da pesca e da immersione subacquea;*
- *documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;*
- *oggetti d'arte e di antiquariato.*

Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella Scheda di polizza. **Nel caso di mancata indicazione dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 1) "Corpo"**, salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite 2), 3), 4).

Agli effetti dell'art. 515 del codice della navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

"A" - Garanzia massima

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto *non menzionate ai successivi punti b), c), d)* sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico *sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondosso per cattivo tempo*;
- c) i danni alle vele *sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto*;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici *sono risarcibili in quanto siano conseguenza d' incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria*.

Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto, purché l'assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile del danno

La somma assicurata indicata nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo e salvo quanto previsto in tema di spese e compenso di assistenza e salvataggio - spese per la rimozione del relitto come indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Il prodotto prevede, due condizioni, condizione "B" Garanzia Ridotta e condizione "C" Garanzia minima, alternative tra di loro, mediante le quali, se richiamate in polizza, a fronte di una limitazione della portata delle garanzie, si realizza una diminuzione del premio rispetto al premio della Garanzia Massima "A".

"B" - Garanzia ridotta	La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono. <i>I danni parziali sono assicurati esclusivamente se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.</i>
"C" - Garanzia minima	La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono <i>esclusi i casi di furto, rapina e pirateria</i> . Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Il prodotto prevede delle Condizioni Aggiuntive "Patti Speciali" operanti, solo se espressamente richiamati nella Scheda di polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel frontespizio della Scheda di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), *e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni indicate nei capitoli "Che cosa NON è assicurato?" e "Ci sono limitazioni della copertura?"*.

"D" - Regate veliche	Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove. <i>Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;</i> • <i>multiscafi;</i> • <i>prototipi.</i> <i>L'assicurazione è prestata esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.</i> <i>La presente condizione aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.</i> <i>Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti.</i>
"E" - Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto	Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso. <i>Tale estensione è valida solo ed esclusivamente per locazioni e/o noleggi con equipaggio/skipper.</i>
"F" - Scuole di vela o di guida	Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida <i>purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.</i>
"G" - Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio	La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - <i>salvo il caso di dolo</i> - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; <i>l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.</i>
"H" - Trasferimenti terrestri	Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei. <i>Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.</i>
"I" - Eventi socio-politici	Si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro. <i>Questa estensione è valida nei limiti geografici di polizza, come indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenenti alla Jugoslavia.</i> <i>Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.</i>
"K" - Clausola "Altri"	Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente

danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico"	congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare. La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio. Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.
"M" - Clausola "Acque non protette"	La garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui al capitolo "Ci sono limiti di copertura?".
"N" - Clausola "Alluvione inondazione"	La garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.
"P" - Clausola "Bagagli ed oggetti personali"	La garanzia viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualora prevista nella Scheda di polizza, ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto. Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato. L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, prateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'Art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di Euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.
"Q" - Clausola "Deroga alla regola proporzionale per danni parziali" (Solo con la garanzia tipo "A" o "B")	All'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del codice civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di copertura in termini di limiti di operatività della garanzia, esclusioni, delimitazioni delle garanzie, franchigie o scoperti, come segue.

Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata:

- esclusivamente per la navigazione da diporto della quale esuli il fine di lucro;
- entro i seguenti limiti geografici:
 - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- durante:
 - la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto,
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola), ed in acque interne;
- a terra:
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
- con il comandante e/o il conducente che siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", sono esclusi dall'assicurazione danni derivanti da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei

dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;

- b) *colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione);*
- c) *insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;*
- d) *innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;*
- e) *alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;*
- f) *atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;*
- g) *guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;*
- h) *radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.*

La garanzia non vale:

- i) *quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche compresi i relativi allenamenti e prove;*
- j) *quando dell'imbarcazione venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino;*
- k) *quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nella motorizzazione o comunque quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di ricostruzione o riparazioni non conseguenti a danni a carico della Società.*

Per le garanzie "A" e "B",:

- l) *quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;*
- m) *per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.*

Per la garanzia "A", sono esclusi dall'assicurazione:

- n) *i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;*
- o) *i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;*
- p) *i danni da bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma;*
- q) *le parti affette da vizi occulti.*

L'assicurazione non vale altresì, salvo patto speciale e/o espressa indicazione in polizza:

- r) *durante i trasferimenti terrestri incluse le soste o le giacenze;*
- s) *per le imbarcazioni di età superiore a 10 anni e/o di velocità superiore ai 35 nodi;*
- t) *quando l'imbarcazione venga usata per regate veliche e relativi allenamenti e prove;*
- u) *quando l'imbarcazione venga usata per locazione o noleggio;*
- v) *quando l'imbarcazione venga usata per scuola di vela o di guida.*

Accertamento del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, *l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.*

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "Corpo" dell'unità da diporto (partita a "Corpo" della Scheda di polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale *quando, in conseguenza di un unico sinistro:*

- *l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;*
- *l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del codice della navigazione;*
- *l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.*

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. Per barche oltre i 3 anni di età, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 codice della navigazione). L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 codice civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La

Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute alla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia indicata nel frontespizio della Scheda di polizza.

Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) *sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;*
- b) *perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:*
 - *a benzina;*
 - *diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;*
- c) *danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) Regate Veliche qualora operante;*
- d) *perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, in questo caso lo scoperto si deve intendere sostitutivo della franchigia stessa.*



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro <i>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni; b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 codice civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti; c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 codice civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni; d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 codice della navigazione. e) Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società. <p>Denuncia di sinistro La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 • a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdi.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdi.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario</p> <p>Assistenza diretta Non sono presenti in polizza prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p><i>La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.</i></p> <p><i>In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.</i></p> <p><i>In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.</i></p> <p><i>In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione dell'Indennizzo che potesse essere dovuto all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta, ovvero fino al deposito della sentenza penale</i></p>

	<p><i>irrevocabile. Qualora, in caso di rapina, furto totale o sottrazione per qualsiasi evento coperto dalla presente polizza, l'Unità da diporto venga ritrovata, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso alla Società appena ne abbiano notizia.</i></p> <p><i>Se il ritrovamento avviene nei sei mesi successivi alla data dell'evento la Società ha diritto ad ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza). Negli altri casi si procederà alla vendita dell'imbarcazione secondo le modalità stabilite dalla Società: i proventi netti derivanti dalla vendita andranno a favore della Società stessa, cessionaria del credito, fino a concorrenza dell'importo liquidato a titolo di indennizzo (maggiorato degli interessi legali). Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di conservare il pieno possesso e la piena disponibilità dell'Unità da diporto previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza), maggiorato degli interessi legali)</i></p>
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a proprietari di unità da diporto, siano essi privati o aziende .



Quali costi devo sostenere?

<p>Costi di intermediazione</p> <p>La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2019), è, in percentuale, pari al 10,00% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 10,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.</p> <p>Si segnala che i costi di intermediazione a carico dell'aderente sono compresi nei premi indicati nella Scheda di polizza e conteggiati per ciascuna forma di copertura prescelta. Tali premi sono "finiti" e null'altro deve essere corrisposto dall'aderente.</p> <p>Regime fiscale</p> <p>Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 12,50% per tutte le garanzie.</p> <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami".</p> <p>In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it; fax: +39.06.42103583; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma.</p> <p>Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.</p> <p>La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori

risoluzione delle controversie	aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
---------------------------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.